

## ISTANZA DI RATEAZIONE TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI



**Comune di Pievepelago**  
Servizio Finanziario - Tributi

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA  
DICHIARAZIONE Riservato all'Ufficio

## IL SOTTOSCRITTO

Codice fiscale	Telefono	E-mail	
Cognome			
Nome	Data di nascita	Sesso [M] - [F]	
Comune (o Stato Estero) di nascita			Prov.
Domicilio fiscale - Indirizzo	C.A.P.	Comune	Prov.

- in proprio  
 in qualità di rappresentante legale della società  
 in qualità di titolare della ditta  
 in qualità di curatore/tutore/erede

## Dati società/ditta

Codice fiscale/Partita IVA	Telefono	E-mail	
Denominazione o Ragione Sociale			
Indirizzo sede legale	C.A.P.	Comune	Prov.

## DICHARA

di aderire e condividere integralmente ed irrevocabilmente, a tutti gli effetti di legge, ai sotto richiamati atti di accertamento e sollecito in quanto legittimi, corretti e fondati;

## CHIEDE

La rateizzazione in numero ..... rate degli importi relativi a:

- atti IMU, prot.....anno/i..... notificati il ..... importo .....  
 atti TARI, prot..... anno/i..... notificati il ..... importo .....  
 atti TASI, prot..... anno/i..... notificati il ..... importo .....

## ATTESTA CHE

La propria situazione reddituale e/o economica è tale da ritenersi in temporanea e obiettiva difficoltà, in quanto:

- attualmente disoccupato;  
 attualmente occupato a tempo determinato o con altre forme di lavoro non continuativo;  
 attualmente studente;  
 in possesso di mutui/prestiti/cessione del quinto;  
 altro \_\_\_\_\_

## È CONSAPEVOLE CHE

- la presente dichiarazione sostitutiva si intende come fatta al pubblico ufficiale e che la dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale ed in particolare ai sensi dell'art. 483 c.p. il quale dispone quanto segue: «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni»;

## Modalità di invio

La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata via fax 0536-72025, posta certificata ([comune@cert.comune.pievepelago.mo.it](mailto:comune@cert.comune.pievepelago.mo.it)) o posta elettronica ([tributi@comune.pievepelago.mo.it](mailto:tributi@comune.pievepelago.mo.it)) corredata della copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. Può essere consegnata a mani presso l'Ufficio Tributi e sottoscritta dall'interessato in presenza di un dipendente del Servizio Tributi, ovvero presentata già sottoscritta ma unitamente alla copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dati personali (D. Lgs. n. 196 del 30.03.2003) nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali forniti con la presente dichiarazione è finalizzato all'applicazione della tassa rifiuti e avverrà presso l'Ufficio Tributi del Comune di Pievepelago con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere trattati dal personale dell'ente autorizzato e possono essere comunicati per le finalità precedentemente descritte a collaboratori esterni, società pubbliche e private che svolgono attività e servizi per conto dell'Ente. Il conferimento dei dati è necessario per l'applicazione della tassa sui rifiuti.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pievepelago, rappresentato dal Sindaco pro-tempore. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) è società LepidaSpA, C.F./P.IVA 02770891204, Email: [dpo.team@lepida.it](mailto:dpo.team@lepida.it)

L'interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di accesso ai dati, diritto alla rettifica, diritto alla limitazione del trattamento, diritto di rivolgersi alle autorità competenti [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

\*\*\*\*\*

### **In caso di invio a mezzo posta elettronica, fax o posta, allegare fotocopia del documento di identità personale**

(barrare la casella d'interesse)

- Carta d'identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata \_\_\_\_\_
  - Patente di guida n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_
- Altro documento idoneo: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

### **Presentazione diretta**

**(parte riservata all'ufficio)**

La sua estesa firma è stata apposta in presenza del dipendente addetto

Modalità di identificazione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *Firma del dipendente addetto*

\*\*\*\*\*

Per maggiori informazioni relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani: si rimanda al Portale di Trasparenza TARI:

<https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=G649>

*Normativa di riferimento (regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera CC n. 23 del 29/09/2020 e s.m.i)*

### **Articolo 16 - Sospensione e dilazione del versamento**

1. Su richiesta del contribuente, può essere concesso, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme derivanti da avvisi di accertamento e/o liquidazione e/o riscossione coattiva, relativi ad una o più annualità, il cui pagamento avvenga ordinariamente sia in unica soluzione che in più soluzioni, fino ad un massimo di sessanta rate mensili. L'importo minimo della rata è fissato in Euro 100,00 e la rateizzazione può essere richiesta per debiti superiori a 400,00 Euro. Le rate mensili, comprensive degli interessi, scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

2. Il numero delle rate sarà stabilito in rapporto alla somma da rateizzare così come di seguito indicato:

- fino a € 400,00 non è prevista dilazione e/o rateizzazione;
- da € 400,01 fino a € 1000,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
- da € 1.000,01 a € 2.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- da € 2.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
- da € 5.000,01 a € 10.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- per somme superiori ad € 10.000,00 la decisione è demandata ad una specifica determina da parte del Responsabile del Servizio che stabilisce modalità e tempi di dilazione e/o rateizzazione nel rispetto di quanto previsto al punto 1.;

3. In via del tutto eccezionale, la Giunta Municipale, sempre che sussistano comprovate condizioni di gravissima ed involontaria situazione di difficoltà economico-finanziaria non riconducibile a responsabilità del richiedente, su specifica richiesta del contribuente o debitore, può essere concessa, con apposita delibera della Giunta Municipale, la sospensione della riscossione di quanto dovuto per un periodo massimo di dodici mesi e successivamente, la ripartizione del pagamento rateizzato dell'importo dovuto nei termini massimi, compreso il periodo di sospensione, stabiliti al precedente comma 1.

4. per le rateizzazioni del debito da Euro 400,01 ad Euro 3.000,00, richieste da persone fisiche o ditte individuali, dovrà essere presentata al Comune apposita richiesta allegando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;

5. per le rateizzazioni del debito superiori a 3.000,00 Euro, richieste da persone fisiche o ditte individuali, dovrà essere presentata al Comune apposita richiesta allegando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e l'ISEE;

6. per le rateizzazioni del debito superiori a 3.000,00 Euro richieste da società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone, è necessario produrre documentazione idonea a comprovare la momentanea difficoltà economica;

7. per la concessione delle rateizzazioni di cui ai punti 5. e 6. il Responsabile del Servizio esamina la documentazione presentata al fine di verificare la sussistenza dello stato temporaneo di difficoltà e a tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER);

8. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi ai sensi dell'art. 19 del presente Testo Unico;

9. In caso di mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione, di almeno tre rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non può più essere rateizzato.

10. Su richiesta del debitore il funzionario responsabile, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

11. Di norma e salvo eventi eccezionali non è concedibile la dilazione di pagamento per tributi ed entrate da versare in sede di autoliquidazione annuale (come ad esempio IMU e TASI);

12. In sede di riscossione ordinaria, (e non a seguito di atti di accertamento/liquidazione) la dilazione di pagamento è concedibile con riferimento alla tassa rifiuti, canone di occupazione suolo pubblico e somme dovute per altri causali (compresi maggiorazioni, addizionali e spese), nelle sole ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore da verificarsi applicando i criteri e modalità esposti in precedenza. In

deroga, a quanto sopra stabilito nel presente atto, salvo i casi di eccezionale difficoltà, autocertificata o documentata dal debitore oppure accertata dall'ufficio, di norma possono essere concesse un numero massimo di tre rate ciascuna di importo non inferiore a € 50,00.

13. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicate dai competenti uffici comunali o dai soggetti pubblici o privati concessionari o affidatari dell'entrata.

14. E' fatto salvo quanto diversamente disciplinato da specifiche disposizioni di legge riguardanti le singole entrate.

15. Sussistendo i medesimi presupposti di cui al comma 3, la Giunta Comunale, può derogare al numero massimo delle rate e dell'imposto minimo delle medesime. Il periodo di rateizzazione non può comunque superare i 5 (cinque) anni e l'importo minimo delle rate su base mensile non può essere inferiore alle €50,00. L'eventuale deroga di cui sopra è cumulabile con i benefici della sospensione di cui al comma 3. fermo restando i limiti temporali legati alla prescrizione.